

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 65/2013
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)		
NUMERO ATTO	COM(2013) 535 def.		
NUMERO PROCEDURA	2013/0256 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	17/07/2013		
DATA DI TRASMISSIONE	13/08/2013		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	28/10/2013		
ASSEGNATO IL	10/09/2013		
COMM.NE DI MERITO	2 ^a	Parere motivato entro	10/10/2013
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a , 3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	03/10/2013
OGGETTO	La proposta disciplina la creazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) come successore legale dell'Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI del Consiglio ¹ , definendone compiti e competenze.		
BASE GIURIDICA	Articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol. Tale articolo prevede che Eurojust sia disciplinato mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone inoltre che siano fissate le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di		

¹ Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità ([2002/187/GAI](#)).

Eurojust.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

L'obiettivo del presente regolamento, ovvero l'istituzione di un'entità responsabile di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione.

In termini di **valore aggiunto**, un'azione di Eurojust a livello di Unione, che faciliti la cooperazione giudiziaria fra le autorità nazionali degli Stati membri e ne rafforzi il coordinamento, consente di combattere più efficacemente la criminalità organizzata.

Il regolamento si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo prefisso.

ANNOTAZIONI:

Ai sensi della legge 234/2012, la presente proposta di regolamento è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

Contesto della proposta

Eurojust è stato istituito con la decisione 2002/187/GAI del Consiglio quale organo dell'Unione europea dotato di personalità giuridica, con l'obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri, in particolare in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata². La Commissione rileva come nel corso degli anni l'Agenzia sia cresciuta al punto da svolgere un ruolo centrale nella cooperazione giudiziaria penale. D'altra parte, la lotta alla criminalità organizzata e lo smantellamento delle organizzazioni criminali rimangono una sfida continua e per debellarle occorre una risposta paneuropea coordinata³.

In questo contesto, il ruolo di Eurojust, che è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria e il coordinamento fra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri e di sostenere le indagini che coinvolgono paesi terzi, assume un'importanza fondamentale. E il **trattato di Lisbona** ha introdotto nuove possibilità per migliorare l'efficacia di Eurojust nel contrastare le forme di criminalità grave.

² Il quadro giuridico di Eurojust è stato in seguito modificato con la [decisione 2003/659/GAI](#) del Consiglio, del 18 giugno 2003, e la [decisione 2009/426/GAI](#) del Consiglio, del 16 dicembre 2008. Il termine di recepimento della decisione modificata è scaduto il 4 giugno 2011. La decisione 2002/187/GAI è stata recepita nell'ordinamento italiano con la [legge n. 41 del 14 marzo 2005](#), che ha anche provveduto a regolare statuto e poteri del membro nazionale in rappresentanza dell'Italia. In relazione alla nomina del membro italiano, si veda la sentenza della Corte costituzionale [n. 136 del 2011](#).

³ Si ricorda che al Parlamento europeo è stata istituita nel marzo 2012 una Commissione speciale sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM), in seguito all'approvazione della [risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul crimine organizzato](#) e della [decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012](#) sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. Istituendo tale Commissione, il Parlamento europeo ha inteso inserire il contrasto ai fenomeni criminali fra le priorità dell'agenda UE e degli Stati membri. La Commissione è inoltre tenuta a esaminare e controllare l'attuazione del ruolo e delle attività delle agenzie dell'Unione nel settore degli affari interni (Europol, COSI e Eurojust). Il 17 settembre 2013 è stato approvato il [progetto di relazione finale](#) presentato dal deputato Salvatore Iacolino (vicepresidente della Commissione LIBE e membro della Commissione CRIM), che contiene raccomandazioni in merito alle azioni e iniziative da intraprendere. La relazione dovrebbe essere approvata in seduta plenaria nella sessione del 21-24 ottobre 2013.

La presente proposta tiene conto della [dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate](#), approvata nel luglio 2012. In tale documento, le tre istituzioni sollecitano le agenzie decentrate a portare avanti gli sforzi per razionalizzare e rendere più efficaci le proprie attività attuando i principi stabiliti in un orientamento comune, figurante in allegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per quanto riguarda il collegamento della proposta con settori affini, si ricorda che il rafforzamento dell'assistenza e della cooperazione di polizia nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità è oggetto della proposta di un nuovo **regolamento Europol**⁴.

Contestualmente alla presente proposta, la Commissione ha presentato una **proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea** ([COM\(2013\) 534](#))⁵.

Eurojust si inserisce infine nel contesto di altri strumenti giuridici relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia: la **convenzione sull'assistenza giudiziaria** del 2000⁶, la decisione quadro del Consiglio relativa al **mandato d'arresto europeo**⁷, la decisione quadro del Consiglio sui **conflitti di giurisdizione**⁸.

Consultazione delle parti interessate

Non è stata svolta nessuna valutazione d'impatto. Il 18 ottobre 2012 la Commissione ha tuttavia organizzato una riunione consultiva con gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti del segretariato del Consiglio, del Parlamento europeo e di Eurojust per discutere gli aspetti di un'eventuale riforma ai sensi dell'articolo 85 del TFUE. Le questioni trattate riguardavano in particolare: il potenziamento della *governance*, il coinvolgimento parlamentare a livello europeo e nazionale, eventuali poteri aggiuntivi, i collegamenti con lo sviluppo della Procura europea. Dalla riunione è emerso un sostegno generale al miglioramento della struttura di *governance* e dell'efficienza di Eurojust.

Sintesi delle misure proposte

Gli obiettivi principali che la proposta si pone sono:

- aumentare l'efficienza di Eurojust dotandolo di una nuova struttura di *governance*;
- migliorare l'efficacia operativa di Eurojust definendo in modo omogeneo lo *status* e i poteri dei membri nazionali;
- assegnare un ruolo al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nella valutazione delle attività di Eurojust, in linea con il trattato di Lisbona;

⁴ Il 27 marzo 2013 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio ([COM\(2013\) 173](#), su cui si veda la [Scheda di valutazione n. 24/2013](#), a cura dell'Ufficio dei rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea), con l'intento di allinearne le competenze al TFUE e di farne una piattaforma per lo scambio di informazioni, assegnandogli inoltre nuove responsabilità in materia di formazione. La proposta è stata discussa dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 6 giugno 2013 ([3244th Council meeting](#)) e dalla Commissione LIBE del Parlamento europeo che il 19 giugno 2013 ha presentato un [progetto di relazione](#). Si veda, inoltre, la Risoluzione della 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, approvata nella seduta del 16 luglio 2013 ([Doc. XVIII n. 12](#)). La proposta dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in seduta plenaria il 18 novembre 2013.

⁵ Sulla proposta di regolamento che istituisce la Procura europea si veda la [Scheda di valutazione n. 59/2013](#), a cura dell'Ufficio dei rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea.

⁶ Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea (ante Lisbona), la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea ([2000/C 197/01](#)).

⁷ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ([2002/584/GAI](#)). Tale decisione è stata modificata dalla decisione quadro [2009/299/GAI](#) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

⁸ Decisione quadro [2009/948/GAI](#) del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

- conformare il quadro giuridico di Eurojust alla dichiarazione comune, rispettando nel contempo il ruolo particolare di Eurojust in relazione al coordinamento delle indagini penali in corso;
- garantire che Eurojust cooperi strettamente con la Procura europea, una volta che questa sarà istituita.

Il capo I disciplina la creazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, definendone **compiti e competenze**⁹. L'articolo 1 specifica che Eurojust ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

Il capo II disciplina struttura e organizzazione di Eurojust, che comprende: **membri nazionali, collegio, comitato esecutivo, direttore amministrativo**. La riforma mantiene il collegamento dei membri nazionali con lo Stato membro di origine, ma assegna a tutti i membri nazionali gli stessi poteri operativi, elencati all'articolo 8, al fine di far sì che questi cooperino, fra loro e con le autorità nazionali, in modo più efficace. La proposta distingue chiaramente fra le due composizioni del collegio, a seconda che eserciti funzioni operative o di gestione: le prime sono elencate all'articolo 4 e corrispondono all'attività essenziale di Eurojust di sostegno e coordinamento delle indagini nazionali; le seconde riguardano, in particolare, l'adozione del programma di lavoro dell'Agenzia, del bilancio annuale, della relazione annuale¹⁰, di regole finanziarie adeguate e degli accordi di lavoro con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché poteri di nomina nei confronti del personale dell'Agenzia. E' istituito un nuovo organo, il comitato esecutivo, destinato a preparare le decisioni di gestione del collegio e ad adottare, per motivi di urgenza, decisioni provvisorie su questioni amministrative e di bilancio. La Commissione è rappresentata sia in sede di collegio, quando questo esercita funzioni di gestione, sia in sede di comitato esecutivo. La proposta definisce inoltre chiaramente la procedura di nomina, le responsabilità e i compiti del direttore amministrativo, il quale continuerà a essere nominato dal collegio di Eurojust, ma sulla base di una rosa di candidati stilata dalla Commissione con una procedura di selezione aperta e trasparente. Tale procedura dovrebbe consentire il rispetto dell'autonomia dell'Agenzia garantendo nello stesso tempo la valutazione rigorosa dei candidati. Una procedura simile è prevista per la revoca del direttore amministrativo.

La Commissione ritiene la struttura di *governance* a due livelli, già prevista nella dichiarazione comune, economicamente vantaggiosa e in grado di contribuire all'efficienza di Eurojust, in quanto i membri nazionali, assistiti nelle questioni di bilancio e amministrative, potranno concentrarsi sui compiti operativi.

Il capo III riguarda gli **aspetti operativi** di Eurojust. Sono mantenuti i meccanismi esistenti finalizzati a garantire l'efficacia operativa di Eurojust, fra cui:

- il coordinamento permanente (ciascuno Stato membro deve fare in modo che i propri rappresentanti siano in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7);
- il sistema di coordinamento nazionale Eurojust (che assicuri il coordinamento del lavoro svolto dai corrispondenti nazionali di Eurojust, dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo, dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea, nonché dai rappresentanti della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con [decisione 2002/494/GAI](#) del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, con [decisione 2007/845/GAI](#) del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o

⁹ L'elenco delle forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust è contenuto nell'allegato 1.

¹⁰ Le relazioni forniscono un resoconto delle attività di Eurojust nella lotta contro la criminalità transnazionale: l'ultima è la [relazione annuale 2012](#).

altri beni connessi e con [decisione 2008/852/GAI](#) del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione);

- gli scambi di informazioni con gli Stati membri e fra membri nazionali (le autorità nazionali informano i rispettivi membri nazionali della costituzione e dei risultati delle squadre investigative comuni, dei casi di competenza di Eurojust riguardanti direttamente almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri e, in determinate circostanze, dei conflitti di giurisdizione, delle consegne controllate e delle ripetute difficoltà di cooperazione giudiziaria);
- il seguito riservato alle richieste e ai pareri di Eurojust.

Rimane inalterata anche l'architettura del sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Per quanto concerne il **trattamento delle informazioni** e la protezione dei dati personali, il capo IV rimanda al regolamento (CE) n. 45/2001¹¹, che costituisce il regime applicabile al trattamento di tutti i dati personali presso Eurojust, integrandolo con disposizioni di dettaglio per quanto riguarda i dati personali trattati da Eurojust nell'adempimento delle sue funzioni operative¹². E' consentita l'applicazione di limiti ulteriori al trattamento dei dati personali. La proposta allinea al regolamento (CE) n. 45/2001 anche le disposizioni sui diritti delle persone cui si riferiscono i dati e tiene conto delle norme di protezione introdotte dal pacchetto di riforma della protezione dei dati adottato dalla Commissione europea nel gennaio 2012¹³. In aggiunta, prevede un'importante modifica al meccanismo di controllo, definendo le priorità del garante europeo della protezione dei dati in relazione al monitoraggio di tutti i trattamenti di dati personali presso Eurojust. Il garante riassume in tal modo i compiti dell'autorità di controllo comune istituita con la decisione Eurojust del Consiglio.

Relazioni con i partner: il capo V rispecchia l'importanza assegnata dalla Commissione ai partenariati e alla cooperazione fra Eurojust e le altre istituzioni, organi e agenzie dell'Unione nella lotta contro la criminalità. In particolare vengono disciplinate:

- le relazioni con i segretariati della rete giudiziaria europea, della rete delle squadre investigative comuni e della rete sul genocidio, che sono presso Eurojust;
- la relazione fra Eurojust e Europol, al fine di aumentare l'efficacia nella lotta contro le forme gravi di criminalità internazionale di loro competenza, instaurando una relazione privilegiata fra le due agenzie attraverso l'introduzione di un meccanismo per il controllo incrociato dei rispettivi sistemi di informazione e il conseguente scambio di dati (articolo 40);
- le relazioni con la Procura europea (articolo 41);

¹¹ [Regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

¹² La Commissione sottolinea che la proposta tiene conto della specificità delle attività di cooperazione giudiziaria e, nello stesso tempo, della necessità di garantire la coerenza e la compatibilità con i pertinenti principi di protezione dei dati.

¹³ Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha presentato il cd. "pacchetto di riforma della protezione dei dati", che si compone delle seguenti proposte: una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati ([COM\(2012\) 10](#)); una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) ([COM\(2012\) 11](#)). L'elaborazione del nuovo quadro giuridico per la protezione dei dati personali nell'Unione europea è stata delineata dalla Commissione europea nella sua comunicazione del 25 gennaio 2012 "Salvaguardare la privacy in un mondo interconnesso - Un quadro europeo della protezione dei dati per il XXI secolo" ([COM\(2012\) 9](#)). Sia la proposta di regolamento che la proposta di direttiva sono state esaminate dalla 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato che, in data 13 giugno 2012, ha approvato la risoluzione [Doc XVIII-bis, n. 73](#).

- i collegamenti con i paesi terzi (Eurojust potrà concludere accordi di lavoro per rafforzare la cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi, in particolare attraverso lo scambio di informazioni).

Le **disposizioni finanziarie** contenute nel capo VI mirano a modernizzare le disposizioni relative al bilancio di Eurojust, alla sua stesura ed esecuzione, alla rendicontazione e al discarico.

Disposizioni relative al personale: considerata la natura ibrida di Eurojust e l'importanza del legame operativo fra gli uffici nazionali e i rispettivi Stati membri di origine, gli **stipendi ed emolumenti di tale personale saranno a carico degli Stati membri** (capo VII).

Valutazione e relazioni: il capo VIII stabilisce i meccanismi per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust (la Commissione sottolinea che ciò avverrà in maniera efficiente sotto il profilo dei costi e senza pregiudicare l'indipendenza operativa o l'obbligo del segreto e della riservatezza).

L'articolo 55 prevede che Eurojust trasmetta la sua relazione annuale sia al Parlamento europeo, che potrà formulare osservazioni e conclusioni, sia ai parlamenti nazionali. Eurojust dovrà inoltre trasmettere al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, a titolo informativo, i risultati di studi e progetti strategici elaborati o commissionati da Eurojust, gli accordi di lavoro conclusi con terzi, la relazione annuale del garante europeo della protezione dei dati.

L'articolo 56 prevede che, ogni cinque anni, la Commissione faccia eseguire una valutazione globale di Eurojust e delle sue pratiche di lavoro. La Commissione dovrà trasmettere la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al collegio.

Il capo IX contiene le **disposizioni generali e finali**, fra cui le disposizioni intese ad allineare il regolamento Eurojust alla dichiarazione comune.

Incidenza sul bilancio

L'incidenza finanziaria della proposta è neutra sotto il profilo del bilancio e non modifica il totale dei costi previsti nella programmazione finanziaria per il periodo 2014-2020: la Commissione sottolinea che la riforma della *governance* non ha implicazioni in termini di costi (il "consiglio di amministrazione" coincide con il collegio) e la proposta non assegna nuovi compiti a Eurojust (a parte il sostegno alla Procura europea, che sarà a costo zero)¹⁴.

Riunioni di discussione sulla proposta in oggetto sono previste in seno al Gruppo di lavoro COPEN il 13 e 14 novembre 2013.

Per quanto riguarda l'Italia, la relazione tecnica inviata dal **Ministero della Giustizia**, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale. In merito agli effetti sull'ordinamento interno, sottolinea che non è stata ancora attuata da parte italiana la seconda decisione istitutiva di Eurojust 2009/426/GAI, il cui termine di adozione è scaduto il 4 giugno 2011. Non risultano quindi attribuiti al membro nazionale italiano i poteri contemplati dall'articolo 9 *bis* secondo paragrafo di tale decisione¹⁵.

¹⁴ Eurojust darà sostegno amministrativo alla Procura europea, con personale, risorse finanziarie, strutture di sicurezza e strumenti informatici. In parallelo, Eurojust non si occuperà più dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, che rappresentano fra il 5 e il 10% del suo attuale carico di lavoro. Di conseguenza i relativi posti potranno essere spostati all'interno dell'Agenzia per fornire sostegno alla Procura europea.

¹⁵ Tale articolo prescrive che la natura e la portata dei poteri conferiti ai propri membri nazionali siano definiti dagli Stati membri. Tali poteri devono tuttavia comprendere almeno i poteri ordinari di cui all'art. 9 *ter* (i membri nazionali sono autorizzati a ricevere, trasmettere, agevolare, seguire e fornire le informazioni supplementari relative all'esecuzione delle richieste e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco), e i poteri di cui agli artt. 9 *quater* e 9 *quinqies* (ovvero esercitati d'intesa con un'autorità nazionale competente o in casi urgenti), di cui disporrebbe in veste di giudice, magistrato del pubblico ministero o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale.

Fra le numerose difficoltà di adattamento, si propone, in particolare, quella di garantire al membro nazionale italiano l'inequivoca natura di "autorità giudiziaria" ai sensi delle disposizioni codicistiche e legislative che assegnano esclusivamente a quest'ultima alcune competenze, fra quelle elencate all'articolo 8 della proposta, quali la possibilità di ordinare misure investigative o autorizzare e coordinare consegne controllate¹⁶. La relazione sottolinea che dovrà valutarsi l'impatto delle nuove disposizioni regolamentari sul generale sistema del codice di rito, in particolare all'articolo 724 c.p.p. in materia di procedimento giurisdizionale per l'esecuzione delle rogatorie internazionali che prescrive la previa decisione favorevole della Corte d'Appello del luogo in cui deve procedersi all'esecuzione delle stesse. Indica inoltre che dovrà venire istituito *ex novo* nell'ordinamento nazionale il "sistema di coordinamento nazionale Eurojust", già introdotto dalla decisione del 2008 e integralmente confermato dalla nuova proposta¹⁷.

7 ottobre 2013

A cura di Viviana Di Felice

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)

La nuova proposta armonizza ulteriormente i poteri dei membri nazionali, prevedendo con regolamento, e quindi senza lasciare discrezionalità agli Stati membri, che tutte le autorità nazionali competenti conferiscano i seguenti poteri operativi: accedere alle informazioni pertinenti nei registri pubblici nazionali, emettere ed eseguire richieste di assistenza e riconoscimento reciproco, contattare direttamente le autorità competenti e scambiare informazioni con loro, partecipare alle squadre investigative comuni e, d'intesa con l'autorità nazionale competente o in casi urgenti, disporre misure investigative e consegne controllate.

¹⁶ La citata sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 2011 aveva negato che la decisione 2002/187/GAI attribuisse "poteri giudiziari" al membro nazionale di Eurojust. Tuttavia, si era pronunciata senza considerare la decisione 2009/426/GAI, al di fuori del *thema decidendum*.

¹⁷ L'ordinamento italiano contempla attualmente la sola figura dei "corrispondenti nazionali dell'Eurojust", *ex* articolo 9 della legge n. 41/2005.